

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2170-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 ottobre 1975*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1975*

*(V. Stampato n. 4038)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GUI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 novembre 1975*

**Disposizioni in materia di imposte  
sui redditi e sulle successioni**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.

**Art. 2.**

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non è superiore ai sette milioni, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

È abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Sono altresì soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: « e semprechè » fino a: « non superi lire 4 milioni annue ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.***Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, una ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.

Art. 4.

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, non è superiore al limite indicato nell'articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Art. 5.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ed essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla metà della maggior imposta dovuta.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Art. 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 8.

I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può, limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria. Il ricorso non è ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalità indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**Art. 8.**

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

**Art. 9.**

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975 ».

**Art. 10.**

*Identico:*

a) *identico;*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni »;

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona . . .	L.	14.000
per due persone . . .	»	29.000
per tre persone . . .	»	46.000
per quattro persone . . .	»	63.000
per cinque persone . . .	»	100.000
per sei persone . . .	»	142.000
per sette persone . . .	»	199.000
per otto persone . . .	»	306.000
per persona oltre le otto	»	124.000

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) identico;

c) identico;

d) identico;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo »;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole « dodicimila » e « quindicimila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « diciottomila » e « ventitremila ».

## Art. 9.

Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « duemilioni e cinquecentomila » e « sette milioni e cinquecentomila » sono rispettivamente sostituite da « sei milioni » e « dodici milioni ».

## Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) *identico*:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo.»;

f) *identico*.

## Art. 11.

*Identico.*

## Art. 12.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

Art. 11.

Nella determinazione del reddito imponibile delle società che hanno emesso azioni di risparmio i dividendi attribuiti alle azioni stesse sono deducibili fino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente alla percentuale stabilita dal primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido ».

Art. 13.

Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'artico-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.

## Art. 14.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 15 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

## Art. 15.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla Tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 16.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

*Identico.*

## Art. 17.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla Tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in Tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Dall'imposta determinata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla Tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 16.

I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla Tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonchè i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è aggiunto il seguente periodo:

« Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 17.

I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.

Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie, nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette Commissioni.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonchè di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

## Art. 18.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche della detrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

## Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 20.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 20.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

*Identico.*

## Art. 21.

*Identico.*

## Art. 22.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera *b*) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Art. 21.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. Per la riduzione si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2446 del codice civile.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 23.

*Identico.*

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 20, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 22.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad un'impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Se anteriormente al 31 dicembre 1986 i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 21 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 22, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

*Identico.*

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 23 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 23.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera *a*), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 20, i beni indicati nel medesimo articolo 20, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano, entro il 31 marzo 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'an-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera *a*), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 22, i beni indicati nel medesimo articolo 22, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

*Identico.*

*Identico.*

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano, entro il 30 aprile 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

no 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

## Art. 24.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centocinquantomila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni e la detrazione di lire 36.000 previsti nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 26.

*Identico.*

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di lire 36.000 prevista nel medesimo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 9 e 15 nonché la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 10 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati a tassazione separata devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si provvederà a integrare e coordinare le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602, con le disposizioni contenute nella presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonché la disposizione dell'articolo 10, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

*Identico.*

Le altre disposizioni dell'articolo 10 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

*Identico.*

La disposizione dell'articolo 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

**Soppresso.** (V. articolo 30, 2° comma)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 8 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 e la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*) relativa all'elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 e la disposizione dell'articolo 10, lettera *d*), relativa all'elevazione a lire 18.000 della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1° gennaio e il 29 aprile 1976.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

#### Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta ».

In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 29.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più provvedimenti aventi valore di legge al fine di:

a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e alle quote di aggiunta di famiglia nonchè alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualità temporale, e a partire dal 1° gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche. L'esclusione dalla base imponibile non potrà in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni;

b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualità prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonchè degli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Art. 30.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 598, 599, 600, 601, 602 e 26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## Art. 26.

Il punto 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi ».

## Art. 27.

Per le successioni apertesesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

## Art. 31.

*Identico:*

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;

dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;

dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni ».

## Art. 32.

Per le successioni apertesesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

*Aliquote e percentuali per scaglioni*

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse eredi- tario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre 1 fino a 2 . . . . .	—	—	—	3
oltre 2 fino a 3,5 . . . . .	—	—	3	4
oltre 3,5 fino a 5 . . . . .	—	3	4	6
oltre 5 fino a 15 . . . . .	—	5	7	10
oltre 15 fino a 30 . . . . .	—	8	11	15
oltre 30 fino a 50 . . . . .	3	9	12	17
oltre 50 fino a 100 . . . . .	5	11	15	20
oltre 100 fino a 175 . . . . .	8	12	17	22
oltre 175 fino a 250 . . . . .	11	14	19	24
oltre 250 fino a 350 . . . . .	15	15	20	25
oltre 350 fino a 500 . . . . .	19	16	21	26
oltre 500 fino a 700 . . . . .	23	17	22	27
oltre 700 fino a 1.000 . . . . .	27	18	23	28
oltre 1.000 . . . . .	31	19	24	29

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

*Aliquote e percentuali per scaglioni.*

*Identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 28.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modifiche.

Art. 29.

Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1976 e che siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1978, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.

Art. 30.

Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Agli effetti dell'articolo 12 dello stesso decreto la differenza tra il valore per il quale le azioni o quote ricevute vengono iscritte nel bilancio della società apportante e il valore per il quale vi erano iscritti i beni conferiti non concorre a formare il reddito imponibile, purché sia indicata distintamente nel bilancio stesso o in apposito allegato, fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 33.

*Identico.*

**Soppresso.**

Art. 34.

Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 31.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 35.

capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le Regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche alla applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1977, in deroga alle disposizioni vigenti, la corresponsione in favore dei dipendenti di cui al precedente comma di un importo pari a lire 1.100 per ogni giorno di effettivo servizio.

La misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro, di lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190; dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonché di lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

La disposizione del precedente comma non si applica al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'Amministrazione finanziaria, per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, a decorrere dal 1° giugno 1975, e fino al 30 giugno 1977, è corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonché a lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili nei limiti quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo, anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, la misura del compenso di cui al comma precedente è fissata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro in lire 300 per ogni qualifica e grado.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 32.

Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è esteso a decorrere dal 1° giugno 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

## ASSEGNO ANNUO LORDO

<i>Carriere</i>	<i>Importo</i>
Direttiva . . . . .	L. 1.055.550
Concetto . . . . .	» 797.700
Esecutiva . . . . .	» 701.950
Ausiliaria . . . . .	» 622.450

## Art. 33.

Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, si applicano anche in de-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, è autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attività dei singoli uffici e alla continuità delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonché le modalità di erogazione.

## Art. 36.

Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che non fruisca del trattamento economico previsto per il personale di nomina privata, è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

*Identica.*

## Art. 37.

Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

roga alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anzichè dal 1° gennaio 1975.

#### Art. 34.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 821.505.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 21.505.000.000.

All'onere di lire 21.505.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 31 e 32 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, sono indetti dal Ministro delle finanze in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il relativo programma di esame è stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

*Identico.*

#### Art. 38.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 14.522.000.000.

All'onere di lire 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 36 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE

*Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito.*

Reddito (scaglione in milioni di lire)	Aliquota %
fino a 3 . . . . .	10
oltre 3 fino a 4 . . . . .	13
» 4 » 5 . . . . .	16
» 5 » 6 . . . . .	19
» 6 » 7,5 . . . . .	22
» 7,5 » 9 . . . . .	25
» 9 » 11 . . . . .	27
» 11 » 13 . . . . .	29
» 13 » 15 . . . . .	31
» 15 » 17 . . . . .	32
» 17 » 19 . . . . .	33
» 19 » 22 . . . . .	34
» 22 » 25 . . . . .	35
» 25 » 30 . . . . .	36
» 30 » 35 . . . . .	38
» 35 » 40 . . . . .	40
» 40 » 50 . . . . .	42
» 50 » 60 . . . . .	44
» 60 » 80 . . . . .	46
» 80 » 100 . . . . .	48
» 100 » 125 . . . . .	50
» 125 » 150 . . . . .	52
» 150 » 175 . . . . .	54
» 175 » 200 . . . . .	56
» 200 » 250 . . . . .	58
» 250 » 300 . . . . .	60
» 300 » 350 . . . . .	62
» 350 » 400 . . . . .	64
» 400 » 450 . . . . .	66
» 450 » 500 . . . . .	68
» 500 » 550 . . . . .	70
» 550 . . . . .	72

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 39.

*Identico.*

## TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE

*Identica.*